



ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

CONFERENZA dell'Egato6 "ALESSANDRINO"

PROPOSTA DI DELIBERA N° 41 DEL 15/12/2025

OGGETTO: Esame e approvazione schema di accordo di programma tra l'Egato6 e le Unioni Montane per l'utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97, annualità 2024..

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale' e ss.mm.ii.;

vista la Legge Regionale n. 13 del 20/01/1997 'Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n.36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche' e ss.mm.ii.;

vista la Legge regionale Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 'Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani';

vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 17 del 26/06/2025 ad oggetto "Deliberazione 42/2024 – attuazione adempimenti al 30/04: deliberazioni in merito" pubblicata in data 8 luglio 2025

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 22 del 18/09/2025 ad oggetto "Esame e approvazione Convenzione di gestione transitoria del SII nell'Egato6.", e con la quale si è approvato lo schema di "Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino" pubblicata in data 18 settembre 2025

Dato atto che a seguito e in attuazione di tali deliberazioni Egato6 ha stipulato la convenzione con Società Gestione Riunita Idrico S.p.A. in data 24.09.2025;

Visto l'art. 67 della Convenzione stipulata con il Gestore Unico Società Gestione Riunita Idrico S.r.l. e per il quale: *"1. Fatta salvo la restante disciplina di cui alla presente convenzione, il Gestore Unico coordina le proprie attività rispetto alle Gestioni preesistenti e individuate al precedente art. 4. 2. Fermo in ogni caso l'affidamento al Gestore Unico e altresì il correlato avvio della gestione unica*

d'ambito sin dalla stipulazione della presente convenzione, il Gestore Unico successivamente alla stipulazione della convenzione, visto il verbale stipulato in data 25.07.2025 avanti l'Egato6 dall'allora Amag Reti Idriche S.p.A. e dai soci di Acqua Pubblica Alessandrina Scarl, provvede al completamento delle attività previste dalla deliberazione della Conferenza n. 17/2025, e inerenti il rapporto con Acqua Pubblica Alessandrina scarl, sotto l'egida dell'EGATO6. 3. All'esito dell'adesione di Acqua Pubblica Alessandrina Scarl all'aumento di capitale del Gestore Unico previsto dalla Deliberazione della Conferenza n. 17/2025, il Gestore Unico e Acqua Pubblica Alessandrina S.c.a r.l. stipulano i patti parasociali nel tenore riportato nella deliberazione predetta. 4. All'esito della comunicazione all'Egato6 delle operazioni sopra descritte, la disciplina delle questioni tecniche inerenti l'operatività della gestione nelle aree territoriali riferite ai soggetti pubblici soci di Acqua Pubblica Alessandrina S.c. a r.l. è affidata ad un regolamento da predisporre su impulso del Gestore Unico e in contraddittorio con Acqua Pubblica Alessandrina S.c. a r.l., con l'ausilio dell'Egato6, entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione”;

Ricordato che ai sensi della deliberazione n. 17 del 26/06/2025 la Conferenza ha ritenuto di attribuire a Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl, la qualifica di Gestore Salvaguardato a livello operativo nei termini ivi chiariti;

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 32 del 18/11/2025 ad oggetto “Regime e tutele del gestore salvaguardato Gestione Acqua previste dalla Delibera 17/2025” pubblicata in data 19 Novembre 2025, con la quale, fra l'altro, è stata disposta l'attivazione di un tavolo tecnico per la formazione del contratto di servizio nei termini indicati in narrativa tra Gestore Unico e Gestore Salvaguardato a livello operativo anche ai fini della tutela degli investimenti di cui è beneficiario, dandosi atto che *“nelle more Gestione Acqua S.p.A. prosegue nell'attività di gestione in regime di proroga naturale, trattandosi di servizio pubblico”;*

Dato atto che:

-è in corso l'attuazione del processo disciplinato dall'art. 67 della Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino”;

-è in corso l'applicazione della Deliberazione della Conferenza n. 32 del 18/11/2025 ad oggetto “Regime e tutele del gestore salvaguardato Gestione Acqua previste dalla Delibera 17/2025”, ivi compresa l'attivazione del tavolo tecnico;

Premesso che gli interventi di manutenzione del territorio montano e quelli connessi alla tutela delle risorse idriche costituiscono un'attività prioritaria e fondamentale per la difesa dal dissesto idrogeologico, non solo perché contribuiscono alla conservazione dell'ambiente ed alla sicurezza della popolazione, ma anche perché concorrono alla valorizzazione dell'occupazione nelle zone montane piemontesi;

Visto il comma 4, dell'art.8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n.13 (sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e sulle forme e modi di cooperazione tra gli Enti locali) prevede che l'Autorità d'ambito destini una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che i

suddetti fondi siano assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;

vista la legge regionale 28 settembre 2012, n.11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) ha introdotto un'importante riassetto dei livelli di governo del sistema delle Autonomie locali del Piemonte, fornendo la nuova regolamentazione della gestione associata e il superamento delle Comunità montane e collinari;

vista la successiva legge regionale 05 aprile 2019, n.14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) ha declinato le funzioni amministrative delle Unioni montane prevedendo in particolare agli articoli 4 e 5 che le funzioni relative alla gestione del territorio montano siano di competenza delle Unioni montane e dei ai Comuni montani non inclusi in Unioni Montane purché questi ultimi le esercitino in convenzione con un'Unione montana;

considerato che nell'ambito delle funzioni già conferite assumono particolare rilievo quelle attinenti alla sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale e tutela delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 16, della legge regionale 05 aprile 2019, n.14;

Visto il titolo 6 degli schemi regolatori del metodo tariffario idrico 2024-2029 che comprende, tra i costi ambientali previsti nella componente tariffaria, anche gli oneri locali per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o ancora siano finalizzati a contenere o mitigare il costo - opportunità della risorsa;

considerato che la Segreteria Operativa dell'Egato6 Alessandrino sulla base dei dati di fatturato forniti dai gestori ha stabilito l'ammontare delle risorse disponibili per le annualità di gestione 2024;

ritenuto che nell'ambito delle politiche di tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione delle risorse idriche, preordinate al raggiungimento delle finalità primarie della loro tutela assumono rilevanza gli Enti di governo del servizio idrico integrato e le Comunità Montane (oggi Unioni Montane) per il loro incontestato e fondamentale ruolo di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori montani;

ritenuto quindi che le anzidette funzioni non possono che collocarsi in un contesto di obiettivi condivisi, tra le Unioni montane e i relativi Enti di governo d'ambito di riferimento e per tale ragione occorre definire un programma di azioni comuni finalizzate all'efficace ed efficiente destinazione delle risorse individuate dal legislatore regionale nel richiamato articolo 8, comma 4, della L.R. 13/1997;

considerato infine che la definizione del suddetto programma si può qualificare come interesse comune ai fini della stipulazione del presente accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990;

visto lo schema di accordo di programma tra l'Egato6 e le Unioni Montane, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

dato atto che: è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art.8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell'Egato6 "ALESSANDRINO"

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote/1.000.000

DELIBERA

1. Approvare lo schema di accordo di programma tra l'Egato6 e le Unioni Montane, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Autorizzare il Direttore dell'Egato6 a sottoscrivere il suddetto accordo di programma tra l'Egato6 e le Unioni Montane, con mandato di recepire eventuali modificazioni degli aspetti tecnici, fatti salvi i principi generali, comprese eventuali modifiche dei comuni aderenti alle UM che dovessero verificarsi prima della firma dell'accordo di programma.
3. Trasmettere il presente provvedimento alle Unioni Montane dell'ATO6.
4. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alle Unioni Montane dell'ATO6 quanto determinato, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'Egato6.